

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 152 /114.11.22 del 03.01.2023

Pos. n. 2

Assessorato regionale del l'Energia e  
dei Servizi di Pubblica Utilità  
Dipartimento regionale dell'Energia  
(Rif. nota 23 dicembre 2022, n.40544)

**Oggetto:** xxxxxxxx - Istanza rinnovo concessione di suoli del demanio regionale interessati da oleodotti. Richiesta parere.

Con la nota suindicata viene richiesto un parere dello scrivente ufficio relativamente al subentro nelle autorizzazioni/concessioni di società nella titolarità della gestione di impianti, serbatoi e attrezzature di oli minerali ed in particolare se, in tale caso, occorra procedere ad adottare specifici provvedimenti di voltura regolarizzando la posizione della società subentrante.

Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti riconducibili alla competenza del Richiedente.

In un ottica di fattiva collaborazione tra i Dipartimenti si rassegnano tuttavia se seguenti considerazioni di carattere generale.

L'art.1 della legge 23 agosto 2004, n.239 *Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*, ai commi 56, 57 e 58 ha previsto la sostituzione un sistema concessorio con un sistema autorizzatorio, ciò nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

Successivamente la circolare ministeriale n.165 del 7 ottobre 2004 che nel disciplinare le fasi di entrata in vigore della norma sopracitata ha stabilito appunto che:

*Dall'entrata in vigore della legge le attività di produzione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali saranno libere, pertanto le attività che in tal data saranno già state autorizzate o concesse continueranno automaticamente ad operare nel nuovo regime liberalizzato, senza*

*necessità di alcun adempimento formale. Le Regioni saranno invece chiamate ad emanare gli atti autorizzativi relativi alle quattro fattispecie previste dall'articolo 1, comma 56, della legge in esame, attenendosi alle norme dettate dal D.P.R. n. 420/94 relativamente ai regimi autorizzativi... . Norma che si riferisce alle attività autorizzate o concesse, prima dell'entrata e che potranno automaticamente continuare a proseguire.*

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 239 (avvenuta in data 28 settembre 2004) le concessioni già rilasciate dal Ministero delle Attività Produttive e dalle Prefetture sono state convertite di diritto in autorizzazioni non soggette a scadenza o rinnovo.

Premesso quanto sopra sembra quantomeno ragionevole che, nel rispetto delle norme nelle materie sopra elencate, ed in presenza di legittimo subentro di altro soggetto giuridico nella gestione degli impianti, lo stesso debba essere oggetto di specifici provvedimenti di subingresso/voltura/registrazione che ne consentano quantomeno di accertarne la titolarità.

Tale evenienza di pubblicità è stata peraltro ribadita, ad esempio, dalla circolare 18/D del 6 maggio 2005 della Agenzia della Dogane che, in tema di tutela fiscale dell'erario, rende necessario appunto un obbligo di preventiva comunicazione delle modifiche avvenute.

Il subingresso viene infatti generalmente definito dalla giurisprudenza come un istituto giuridico sui generis che è contemporaneamente diverso sia dalla concessione ma anche della mera autorizzazione. Si tratta infatti della sostituzione di un soggetto nell'ambito di un rapporto giuridico preesistente, una novazione soggettiva, che necessita appunto di una comunicazione e di un provvedimento espresso (sempre se effettivamente la novazione abbia avuto luogo).

Nelle superiori considerazioni è pertanto l'avviso dello scrivente ufficio.

\*\*\*

*Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio.*

Il Dirigente  
Pio Guida  
*Firmato*

L'Avvocato Generale  
BOLOGNA  
*Firmato*